



Piano di Indirizzo Forestale

Norme tecniche di attuazione

versione	Osservazioni, modifiche e integrazioni
01	
02	Gennaio 2010
03	Ottobre 2010
04	Novembre 2010
05	Febbraio 2011
06	Marzo 2011 (integrazioni a seguito incontro con ufficio urbanistica)
07	Maggio 2011 (integrazioni a seguito verifica norme Piano Parco Naturale)
08	Marzo 2012 – Post osservazioni periodo deposito 60 gg
09	Luglio 2013 – Adeguamento osservazioni valutazione incidenza Natura 2000 (*modifiche in blu)
10	Marzo 2014 – Recepimento DGR 1430 del 28/02/2013 e Decreto Direzione Generale Agricoltura n. 2661 del 27/03/2014
11	Dicembre 2015 – Rettifica con Det. 30_157 del 04.02.2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE	5
Art. 1 - Valenza del PIF	5
Art. 2 - Elementi costitutivi del piano.....	5
Art. 3 - Periodo di validità.....	6
Art. 4 - Ambito territoriale di applicazione	6
Art. 5 - Superfici assoggettate al piano	6
Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli	6
Art. 7 - Formazioni vegetali irrilevanti	6
Art. 8 - Viabilità silvo-pastorale.....	7
Art. 9 - Modalità di attuazione del piano.....	7
Art. 10 - Strumenti e risorse per l’attuazione delle azioni di Piano.....	7
Art. 11 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)	7
Art. 12 - Attività correlate al Piano	8
Art. 13 - Aspetti amministrativi per il taglio del bosco	8
Art. 14 - Procedure di aggiornamento del PIF	9
TITOLO II – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	10
Art. 15 - Rapporti con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo	10
Art. 16 - Rapporti con il P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo.....	10
Art. 17 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesistico Regionale	10
Art. 18 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave	10
Art. 19 - Rapporti con la pianificazione comunale.....	10
Art. 20 - Norme per la redazione dei Piani di Governo del Territorio	11
Art. 21 - Rapporti con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000	11
Art. 22 - Rapporti con il Piano del Parco Naturale Regionale del Parco dei Colli di Bergamo	11
Art. 23 - Rapporti con i Piani di Indirizzo Forestale.....	11
Art. 24 - Rapporti con i Piani del Verde.....	11
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEI BOSCHI	12
Art. 25 - Interventi di trasformazione d’uso dei boschi - generalità	12
Art. 26 - Tipologie di trasformazioni ammesse	12
Art. 27 - Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta	12
Art. 28 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale	13
Art. 29 - Trasformazioni speciali non cartografate	14
Art. 30 - Boschi non trasformabili.....	14
Art. 31 - Interventi consentiti nei boschi non trasformabili.....	15
Art. 32 - Criteri per la valutazione della trasformabilità - Soppresso	15
Art. 33 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile.....	15
Art. 34 - Rapporto di compensazione.....	15
Art. 35 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla.....	16
Art. 36 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	16
Art. 37 - Interventi non considerati trasformazione del bosco	16
Art. 37.bis – Esonero dall’autorizzazione paesaggistica.....	16
Art. 38 - Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità	17
Art. 39 - Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità	17
Art. 40 - Aree ad elevato coefficiente di boscosità	18
Art. 41 - Aree con insufficiente coefficiente di boscosità.....	18
Art. 42 - Albo delle opportunità di compensazione	18
Art. 42.bis – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici	19
Art. 43 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali.....	19
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA	20
Art. 44 - Gestione multifunzionale dei boschi.....	20
Art. 45 - Boschi di elevata valenza.....	20
Art. 46 - Disposizioni speciali per boschi contenuti nei Siti Natura 2000e nel Parco Naturale Regionale dei Colli di Bergamo	20
Art. 47 - Disposizioni speciali per i boschi da seme individuati nel Registro Regionale dei Boschi da seme.....	22
Art. 48 - Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o gli imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali	22
Art. 49 - Disposizioni speciali per i tipi forestali rari	22
Art. 50 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine protettiva e di tutela delle risorse idriche	23
Art. 51 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine turistico - ricreativa.....	23
Art. 52 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine paesaggistica	23



TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SITI NATURA 2000 E RETE ECOLOGICA REGIONALE	24
Art. 53 – Interventi sottoposti a valutazione di incidenza.....	24
Art. 54 – Interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza	24
Art. 55 – Interventi di trasformazione in ambito di Rete Ecologica Regionale (RER)	24
Art. 56 – Interventi di mitigazione per interventi in Rete Natura 2000	24



Il presente Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell' Art. 47, comma 2, della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale* e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/7728 del 24 luglio 2008 *Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF)*.

Stante la pluralità di enti, pianificazioni ed istituti di gestione che contraddistinguono il territorio del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo, costituisce obiettivo prioritario del presente PIF la migliore integrazione tra gli stessi, con particolare riferimento al raccordo di competenze e ruoli tra Piano di Indirizzo Forestale, Piano del Parco Naturale, Piano di gestione delle Riserve e dei Siti Natura 2000.

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE****Art. 1 - Valenza del PIF**

1 Il Piano di Indirizzo Forestale è redatto ai sensi dell'Art. 47, comma 2, della l.r. 31/2008 e secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 8/7728/2008 con finalità di valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo.

2 Il presente regolamento integra e modifica le norme di cui al r.r. n. 5/2007 e s.m.i (Norme Forestali Regionali ai sensi dell'Art. 50, comma 4, della l.r. 31/2008), nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10/1430/2014 e dagli eventuali successivi provvedimenti di Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 50, comma 6, della l.r. 31/2008. Le Norme Forestali Regionali si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'Art. 42 della legge regionale citata.

3 Ai sensi del comma 4 dell'Art. 48 della l.r. 31/2008, il Piano di Indirizzo Forestale, e quindi le norme in esso contenute, sostituiscono il Piano di Settore Boschi di cui all'Art. 20 della l.r. 86/83.

4 Il processo di piano è stato condotto in ottemperanza alle seguenti norme e documenti programmatori di settore:

- l.r. 13 aprile 1991, n. 8 *Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo*;
- D.lgs. 227 del 18 maggio 2001 *Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'Art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57*;
- Linee guida di politica forestale regionale (D.g.r. 6 luglio 2001 - n. 7/5410);
- Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (D.g.r. 08 agosto 2003 - n. 7/14016);
- Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (D.g.r. 21 settembre 2005 - n. 8/675, pubblicata sul B.U.R.L. 1° suppl. Straord. al n. 40 del 4 ottobre 2005) e s.m.i.;
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio*;
- Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (D.g.r. 08 marzo 06 - n. 8/2024);
- Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 *Norme forestali regionali e ss.mm.ii.*;
- D.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7728 *Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale*;
- Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*;
- *Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP - Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture (novembre 2006)*;

Art. 2 - Elementi costitutivi del piano

1 Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

- a. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- b. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
- c. ELABORATI CARTOGRAFICI
- d. ALTRI ALLEGATI

2 I risultati delle analisi territoriali e le cartografie costituiscono il SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE strumento dinamico a supporto della gestione territoriale e dell'attuazione dei contenuti di piano.

**Art. 3 - Periodo di validità**

1 Il Piano ha durata quindicennale e gli effetti decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

Art. 4 - Ambito territoriale di applicazione

1 Le presenti norme si applicano a tutte le superfici silvo-pastorali, nonché alle superfici di altra natura soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.d. 3267/1923, presenti all'interno del perimetro di competenza del Parco dei Colli di Bergamo, di cui fanno parte i Comuni di Bergamo, Almè, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almè.

Art. 5 - Superfici assoggettate al piano

1 Le presenti norme si applicano:

- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'Art. 43 della l.r. 31/2008;
- alle superfici non boscate soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.d. 3267/1923;
- all'intero territorio del Parco limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.

2 Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) indicate nelle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte del Parco dei Colli di Bergamo e per attività di formazione di programmi operativi.

3 Il PIF indirizza, in termini non vincolanti, alla migliore gestione di altri elementi del verde territoriale quali sistemi verdi, macchie arboree e/o arbustive, filari, siepi e alla creazione di nuove aree boscate, anche in attuazione della rete ecologica provinciale.

4 Il Parco dei Colli di Bergamo, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala" (di cui all'Art. 6, comma 2), è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del Parco.

Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli

1 Il PIF classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'Art. 42 della l.r. 31/2008 delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco e suddividendole in tipi forestali (Tavola 3 - Carta del bosco e dei Tipi Forestali).

2 Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio la presenza del bosco così come definita dalla normativa vigente, è nello stato dei luoghi e viene rilevata dettagliatamente nel passaggio dalla scala pianificatoria (1:10.000) alle scale di progetto (1:2.000, 1:500; 1:100).

3 Riguardo alla definizione di bosco di cui all'Art. 42 della l.r. 31/2008, si specifica che nel territorio di competenza del Parco dei Colli di Bergamo, al fine di determinare se le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono da considerarsi bosco, si fa riferimento alla loro larghezza media, come previsto dal D.lgs. 227/2001, Art. 2, comma 6. La larghezza è calcolata ai sensi della d.g.r. 2024/2006, ossia è pari alla distanza fra i lati esterni dei fusti, all'altezza del colletto delle piante, sommata alla chioma virtuale. Questa è assunta di raggio pari a 2,50 m, a partire dal lato esterno del colletto, per ogni lato della formazione vegetale. Non sono considerati bosco i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

Art. 7 - Formazioni vegetali irrilevanti

1 Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000.



2 Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024 dell'8/02/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte del Parco dei Colli di Bergamo, apportando le necessarie rettifiche con provvedimento, come indicato all'Art. 5, comma 4.

Art. 8 - Viabilità silvo-pastorale

1 Il PIF individua le strade aventi caratteristiche silvo-pastorali e le riporta in Tavola 11. Il Piano della Viabilità Silvo-pastorale (Piano VASP) raccoglie e disciplina i tracciati di viabilità silvo-pastorale adottati e normati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo, ai sensi della d.g.r. 08/08/2003 n. 7/14016.

2 Ai sensi dell'Art. 59, comma 2 della L.R. 31/2008 il Piano VASP è parte integrante del PIF. I tracciati appartenenti al Piano VASP sono evidenziati nella Tavola 11 del PIF.

3 Sono escluse dalla definizione di strade silvo-pastorali le piste forestali, definite in coerenza con la d.g.r. 14016/2003 come infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali, sistemazioni idraulico-agrario-forestali e opere di difesa del suolo. Queste infrastrutture devono presentare un utilizzo limitato nel tempo e deve essere previsto il ripristino al termine dei lavori.

Art. 9 - Modalità di attuazione del piano

1 La realizzazione delle previsioni di piano si attua attraverso:

- a. Modelli colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme ed indirizzi per il trattamento dei soprassuoli di cui al Titolo IV delle presenti norme;
- b. Azioni per la valorizzazione delle funzioni: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli.

Art. 10 - Strumenti e risorse per l'attuazione delle azioni di Piano

1 In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua in sinergia con i seguenti strumenti:

- le politiche di finanziamento del Parco dei Colli di Bergamo alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, Consorzi Forestali, imprenditori agricoli e forestali in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dal Parco dei Colli di Bergamo nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del PTC e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'Art. 6 della l.r. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005;
- redazione di un programma triennale di interventi quale documento contenente le azioni che si intende portare a finanziamento;
- il monitoraggio delle attività da parte del Parco dei Colli di Bergamo.

Art. 11 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)

1 Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è utilizzato il dBase Cartografico del PIF quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.



2 Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite al Parco dei Colli di Bergamo dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

3 Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici del Parco dei Colli di Bergamo, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

4 L'aggiornamento tecnico delle cartografie di piano costituisce aggiornamento del PIF nei limiti di cui all'Art. 14 delle presenti Norme.

Art. 12 - Attività correlate al Piano

1 Il Consorzio Parco dei Colli di Bergamo, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano:

- a. Attività di formazione ed informazione:
 - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
- b. Espressione di pareri, autorizzazioni (di conformità al PIF):
 - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
 - Cambio destinazione d'uso - Art. 43 l.r. 31/2008:
 - a. definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 - b. valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - autorizzazione al taglio ed altre attività selvicolturali ai sensi dell'art. 8 del r.r. 5/2007 e s.m.i. nelle riserve regionali e nel parco naturale;
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
- c. Attività amministrativa:
 - supporto alla raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio informatizzate;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale;
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano.
- d. Attività tecnica:
 - servizio di contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di cui all'Art. 13 comma 1 lettere a) e b) delle presenti norme;
 - monitoraggio delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione del Programma Triennale degli Interventi;
 - predisposizione delle istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione del Programma Triennale degli Interventi e di altri progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

Art. 13 - Aspetti amministrativi per il taglio del bosco

1 L'esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali da realizzarsi nel Parco Naturale è soggetta alle procedure fissate dall'Art. 50 della l.r. 31/2008 e al r.r. 5/2007. Gli interventi di taglio e le altre attività selvicolturali sono effettuate sulla base della Denuncia di inizio attività informatizzata. Il Parco, in continuità con lo storico servizio a supporto dei richiedenti il taglio di boschi, fornisce assistenza all'interno del Parco Naturale o ai boschi di elevata valenza di cui all'Art. 45 anche se posti all'esterno del Parco Naturale, anche predisponendo il verbale di contrassegnatura dei cedui e martellata nelle fustaie.

**Art. 14 - Procedure di aggiornamento del PIF**

1 Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di approvazione dirigenziale gli interventi di aggiornamento del PIF (attraverso il SITFOR) di cui:

- la correzione di meri errori materiali;
- le modifiche alla perimetrazione del bosco derivanti da: individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali, creazione di nuovi imboschimenti, trasformazione di bosco, verifiche puntuali di campo, aggiornamenti di dettaglio della Carta dei tipi forestali;
- i recepimenti normativi e della pianificazione sovraordinata;
- in generale, le prese d'atto.

2 Fatte salve le competenze provinciali, costituiscono elemento di modifica e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco dei Colli di Bergamo:

- le modifiche alla perimetrazione del bosco conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali, alla creazione di nuovi imboschimenti, alla trasformazione di bosco o a verifiche puntuali di campo;
- l'aggiornamento di dettaglio della Carta delle tipologie forestali anche consequenziali alle modifiche di cui al punto precedente;
- l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale, anche a seguito dell'individuazione delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- il raccordo tra i contenuti del PIF e la pianificazione assestamentale redatta e approvata successivamente all'approvazione del PIF;
- il raccordo tra le Norme di Attuazione del PIF e la disciplina selvicolturale prevista nei Piani di Gestione di Riserve Naturali e Siti Natura 2000 approvati successivamente alla data di approvazione del PIF;
- la ridefinizione dei livelli di importanza ed urgenza del programma degli interventi in funzione delle necessità del territorio e delle politiche regionali e provinciali di settore;
- il recepimento di nuovi vincoli, emergenze o criticità utili alla definizione delle funzioni dei boschi, evidenziate dall'applicazione di altri strumenti normativi sovraordinati o da indagini, studi e ricerche;
- la redazione e approvazione del piano operativo triennale.

3 Fatte salve le competenze regionali e provinciali, costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, previo parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia:

- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale del valore delle funzioni e delle destinazioni attribuite ai boschi;
- la revisione a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- le varianti sostanziali delle Norme di Attuazione;
- ogni altra modifica al PIF approvato, non ricompresa di cui alle rettifiche ed agli adeguamenti sopra riportati.

4 Ai sensi dell'Art. 50, comma 6, della L.R. 31/2008, la Giunta Regionale esprime parere obbligatorio e vincolante sugli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PIF, qualora comportino modifiche alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007.

5 Mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza biennale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, modifica e variante.

6 Le varianti sostanziali al Piano di Indirizzo Forestale dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza.

**TITOLO II – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE****Art. 15 - Rapporti con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo**

1 Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce Piano di Settore del PTCP della Provincia di Bergamo, disponendo di contenuti di tipo paesistico-territoriale e di tipo agro-silvo-pastorale.

2 Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco è redatto secondo i contenuti del PTC dell'Ente Gestore, il quale, se approvato, prevale sull'atto provinciale.

Art. 16 - Rapporti con il P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo

1 Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, con approvazione di cui alla l.r. 13 aprile 1991, n. 8.

2 Ai sensi dell'Art. 3 del PTC del Parco e delle NFR, il PIF costituisce piano di settore del PTC del Parco e concorre agli obiettivi da questo fissato.

3 Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs. 42/2004.

4 Il presente Piano costituisce strumento di attuazione della rete ecologica provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

Art. 17 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesistico Regionale

1 Le Norme del Piano Paesaggistico Regionale indicano all'Art. 3 il PIF come atto a specifica valenza paesaggistica e come tale è da considerarsi strumento integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

Art. 18 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1 Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente.

2 I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli Artt. 11 e 14 della Legge Regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del presente piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 19 - Rapporti con la pianificazione comunale

1 Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'Art. 25, comma 4, dell'Art. 18, comma 2, lettera c), dell'Art. 15 comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dell'Art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le prescrizioni derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, in virtù delle indicazioni di tutela in esso contenute.

2 Ai sensi dell'Art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente esecutive e prescrittive sugli strumenti urbanistici vigenti.

3 Relativamente al Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce presupposto fondamentale per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1, Art. 8 "Documento di piano" della l.r. 12/2005, anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2, lettera f), Art. 8 l.r. 12/2005, nonché per la redazione del Piano delle Regole di cui alla stessa legge regionale, il quale individua le aree destinate all'agricoltura anche recuperando i contenuti del PIF.

**Art. 20 - Norme per la redazione dei Piani di Governo del Territorio**

1 I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale che si possono ricondurre alla presenza del bosco e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.

2 Compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal PIF ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.

3 La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio del Parco.

4 Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti.

Art. 21 - Rapporti con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000

1 Il PIF disciplina la tutela dei boschi e degli habitat forestali all'interno del perimetro dei SIC mediante dettami conservativi di cui all'Art. 47.

2 Il PIF riconosce il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 come lo strumento maggiormente idoneo a perseguire la conservazione di habitat e specie. Le azioni di riqualificazione e di valorizzazione contenute nei Piani di Gestione sono oggetto di automatico recepimento all'interno del PIF.

Art. 22 - Rapporti con il Piano del Parco Naturale Regionale del Parco dei Colli di Bergamo

1 Il presente PIF disciplina le attività selvicolturali, la trasformabilità dei boschi, la viabilità silvo-pastorale e gli altri aspetti di settore forestale all'interno del perimetro del Parco Naturale.

Art. 23 - Rapporti con i Piani di Indirizzo Forestale

1 Il PIF si interfaccia con i Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e della Provincia di Bergamo, con particolare riguardo alle situazioni confinanti. A tal fine viene ricercata la coerenza tra i principali tematismi e previsioni (classificazione tipologica dei boschi, attitudine e destinazione prevalente, limiti e rapporti di trasformazione dei boschi).

Art. 24 - Rapporti con i Piani del Verde

1 I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

**TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI****Art. 25 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità**

1 La trasformazione del bosco è assentibile attraverso il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 43 della l.r. 31/2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF.

2 La richiesta di trasformazione del bosco deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R. 675/2005 e s.m.i. Se necessario il Parco dei Colli di Bergamo può richiedere anche relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali.

3 I progetti di trasformazione dovranno evitare la frammentazione delle superfici forestali. L'edificazione dovrà porsi preferibilmente in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco.

Art. 26 - Tipologie di trasformazioni ammesse

1 Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografate.

2 Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 27 - Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

1 Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) ricadenti su superfici a bosco.

2 La tavola 10c - *Carta di valutazione della compatibilità al PIF di trasformazione ordinarie a perimetrazione esatta* evidenzia le aree boscate oggetto di trasformazione così come indicato negli strumenti di cui al comma precedente, restituendo le stesse come compatibili con la disciplina del PIF.

3 In sede di redazione e aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio comunali potrebbero essere definite ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici rispetto a quelle di cui al comma 1; in tal caso dovrà essere redatta apposita istanza motivata contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

4 Le valutazioni di carattere forestale saranno svolte in maniera integrata con gli studi predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica.

4.bis Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- a. non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili";
- b. non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o



- compensazioni nei precedenti 30 anni;
- c. devono essere individuate prioritariamente all'interno del "tessuto urbano consolidato" di cui all'Art. 10, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.

5 La disciplina e i limiti alla trasformabilità rispondono ai dettami di cui all'Art. 30 e Art. 31. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'Art. 30 - Boschi non trasformabili, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 31 - Interventi consentiti nei boschi non trasformabili.

6 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'Art. 34, individuati cartograficamente nelle tavole 10b e 10c.

NORMA TRANSITORIA

Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate alla tavola 10a, il Comune deve richiedere al Parco dei Colli di Bergamo, entro 90 giorni da tale data, l'assentibilità della previsione dell'intervento urbanistico prevista nel proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al precedente terzo comma, lettere b), c) e d).

Art. 28 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

1 Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali ai fini faunistici, floristici, e paesaggistici, perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 10 b).

2. L'esercizio dell'attività agricola comprende:

a. la possibilità edificatoria per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi e fabbricati rurali ad uso produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre infrastrutture ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, per le aziende agricole ricadenti nei comuni di montagna e collina, secondo le disposizioni dell' art. 4.4.d. della D.G.R. n. 675/2005 "Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e collina", ammissibile nelle aree perimetrate nella tavola 10b " Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ammesse" con retinatura da giallo - ocra a marrone, secondo i rapporti di compensazione 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, e denominate in legenda come "aree compatibili con la trasformazione";

b. trasformazione del bosco ai fini della messa a coltura (da bosco a prato, da bosco a frutteto, da bosco a pascolo etc.) denominata trasformazione a finalità agricola o finalizzata all'attività agricola, ammissibile nelle aree perimetrate nella tavola 10b " Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ammesse", con retinatura in giallo punteggiato, e denominate in legenda come "aree di possibile interesse per trasformazioni ai fini agricoli, naturalistici o paesistici".

2 Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola (perimetrate nella tavola 10b con retinatura in giallo punteggiato) sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati. Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante un'effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

3 Sono altresì autorizzabili trasformazioni, fino a 3.000 mq per proprietà, a finalità esclusivamente agricola, senza la realizzazione di opere edilizie, in boschi di neoformazione anche esterni alle aree cartografate come "Aree di possibile interesse per trasformazioni a fini agricoli, naturalistici o paesistici" alla Tavola 10b, eccezion fatta per i "Boschi di elevata valenza indicati all'art. 45, comma 1, lettere c), d) ed e).

4 La disciplina e i limiti alla trasformabilità rispondono ai dettami di cui all'Art. 30 e Art. 31. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni ordinarie a perimetrazione areale in boschi non



trasformabili di cui all'Art. 30 - Boschi non trasformabili, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 31 - Interventi consentiti nei boschi non trasformabili.

Art. 29 - Trasformazioni speciali non cartografate

1 Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a. viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b. viabilità podereale o interpoderale;
- c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d. ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e. interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f. interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- g. piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h. opere pubbliche;
- i. opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j. reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- k. realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- m. piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq.

2 Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto del rapporto tra l'opera proposta e la natura dei soprassuoli in termini di collocazione, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione.

3. La disciplina e i limiti alla trasformabilità rispondono ai dettami di cui all'Art. 30 e Art. 31.

4 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'Art. 34, individuati cartograficamente nelle tavole 10b e 10c.

5 Gli interventi di trasformazione speciale del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in Siti Natura 2000 o, se necessario in funzione del tipo di intervento, in aree limitrofe ad essi, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

Art. 30 - Boschi non trasformabili

1 Il PIF individua nella Tavola 10c, i boschi con divieto di trasformazione:

- a. soprassuoli forestali classificati come Habitat di interesse comunitario e compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000, del Parco Naturale e delle Riserve Naturali;
- b. aree boscate comprese in ambiti cartografati dall'atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e compresi nel territorio del Parco dei Colli di Bergamo;
- c. tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei PIF:
 - Quercu-carpineto collinare di rovere e/o farnia;
 - Querceto primitivo di roverella a scotano;
 - Alneto di ontano nero d'impluvio;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
 - Acero-frassineto;
 - Saliceto di ripa;
 - Cerreta;
 - Querceto di rovere.
- d. salvo motivate eccezioni, le seguenti tipologie forestali:
 - Aceri-frassineto con faggio, Aceri-frassineto tipico, Aceri-tiglieto, Aceri-frassineto tipico var. con ontano nero, Aceri-frassineto con ostraia, Aceri-frassineto tipico var. con carpino bianco, Aceri-frassineto tipico var. con tigli;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con cerro;



- Formazioni particolari, Formazione di pioppo tremolo, Formazione di pioppo bianco, Saliceto a *Salix caprea*, Saliceto di ripa.
- e. boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'Art. 4;
- f. boschi con attitudine protettiva prevalente individuati in Tavola 9;
- g. boschi con attitudine naturalistica prevalente riportati in Tavola 9;
- h. salvo motivate eccezioni, tutti i boschi siti nei corridoi primari, nei gangli primari o nei varchi delle reti ecologiche regionale o provinciale;
- i. boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'Art. 17 del r.d. 3267/1923.

2 Secondo i dettami dell'Art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

Art. 31 - Interventi consentiti nei boschi non trasformabili

1 Nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo sono consentite unicamente le trasformazioni speciali del bosco di cui all'Art. 29. Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f) dell'Art. 29, comma 1, le "trasformazioni speciali" possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" solo se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.

2 Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'Art. 34, individuati cartograficamente nelle tavole 10b e 10c.

3 Tali trasformazioni sono assoggettate a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC o, se necessario in funzione del tipo di intervento, in aree limitrofe ad essi, se non previste o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

Art. 32 - Criteri per la valutazione della trasformabilità - Soppresso

Art. 33 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile

1 Il PIF stabilisce un'estensione massima trasformabile per le trasformazioni urbanistiche pari a 7,5 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa lo 0,3% della superficie forestale totale di competenza, nel rispetto dei limiti di cui al presente Titolo III; un'estensione massima trasformabile per le trasformazioni areali, di cui all'Art. 28, pari a 20 ettari complessivi nel periodo di vigenza del Piano, circa lo 0,8% della superficie forestale totale di competenza.

2 Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche non diversamente ubicabili, di rilevanza provinciale, regionale o nazionale.

Art. 34 - Rapporto di compensazione

1 Il PIF, ai sensi dell'Art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 in base alle seguenti corrispondenze:

Valore multifunzionale	Rapporto di compensazione
1-3	1:1
4-6	1:1,5
7-8	1:2
9	1:3
10	1:4

2 Il rapporto di compensazione è individuato graficamente nelle Tavole 10a – *Carta della conformatizzazione al PIF delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta*, 10b – *Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ammesse* e 10c – *Carta di valutazione della compatibilità al PIF di trasformazione ordinarie a perimetrazione esatta*.



3 Sono inoltre compensati sempre con rapporto di compensazione pari a 1:4 i boschi non trasformabili di cui all'Art. 30, indipendentemente dal loro valore multifunzionale.

4 L'individuazione del rapporto di compensazione dei boschi realizzati dopo la data di approvazione del PIF avviene attraverso la Tavola 7f – *Carta del valore multifunzionale dei soprassuoli* e la corrispondenza di cui al precedente comma 1.

Art. 35 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1 Ai sensi dell'Art. 43 della l.r. 31/2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

2 Sono esclusi dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:

- interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco dei Colli di Bergamo, di recupero agricolo in boschi di cui all'Art. 28, da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite, frutteti non specializzati;) o all'allevamento estensivo. L'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni;
- Sistemazioni Idraulico Forestali;
- realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP;
- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale coerenti con le previsioni del piano AIB.

Art. 36 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

1 Ai sensi dell'Art. 43 della l.r. 31/2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

2 Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione i seguenti interventi:

- interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco dei Colli di Bergamo, di recupero agricolo in boschi di cui all'Art. 28, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole. L'esonero parziale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni.

Art. 37 - Interventi non considerati trasformazione del bosco

1 La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative, non sono considerati interventi di trasformazione di bosco ai sensi dell'Art. 43 della l.r. 31/2008 qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso. Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, qualora dovuta ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Art. 37.bis – Esonero dall'autorizzazione paesaggistica

1 Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, realizzati negli ambiti individuati nella "Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ammesse" (tavola 10b), che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- a. sono relativi a boschi di neoformazione, come individuati in tavola 3;
- b. non sono compresi in boschi con dissesti, con particolare riferimento alla tavola 8 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";

- c. sono trasformati per la formazione di prati stabili o pascoli e comprese nella tavola 13b "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio rurale";
- d. non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- e. sono esonerati totalmente dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'Art. 35;
- f. non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione da parte del Parco dei Colli di Bergamo);

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'Art. 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008 e della d.g.r. X/773/2013, allegato A, Art. 2 e pertanto l'autorizzazione idrogeologica è sostituita dalle procedure di cui alla predetta d.g.r. X/773/2013. Ai sensi dell'Art. 149 del D.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.

Art. 38 - Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità

1 Gli interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità si eseguono di norma mediante attività selvicolturali, così come definite dall'Art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e prioritariamente nell'ambito delle proprietà pubbliche.

In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse:

- a. attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'Art. 50 della l.r. 31/2008, da eseguirsi unicamente entro gli ambiti di cui alla Tavola 12 - Carta delle superfici destinate a compensazione;
- b. interventi a favore delle specie di interesse conservazionistico, purchè previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografati nella Tavola 12 - Carta delle superfici destinate a compensazione;
- c. azioni di altra natura, di seguito specificate, principalmente finalizzate al contenimento del bosco su aree aperte, e unicamente in aree di cui alla Tavola 12 - Carta delle superfici destinate a compensazione.

2 Il PIF individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'Art. 34 - Rapporto di compensazione.

3 Sono considerati interventi compensativi, secondo la distinzione di cui sopra:

- d. Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica, anche se non riportati nella Tavola 12 - Carta delle superfici destinate a compensazione.
- e. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo - pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- f. Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo - pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- g. Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi nei "corridoi verdi" indicati nella Tavola 13c "Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP";
- h. Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
- i. Ricostituzioni boschive in aree percorse da incendio;
- j. Ogni altro intervento previsto dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografato dalla Tavola 12 - Carta delle superfici destinate a compensazione.

Art. 39 - Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1 Gli interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità si eseguono mediante nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente Art. 34 - Rapporto di compensazione.

2 La realizzazione di interventi compensativi non può avvenire attraverso finanziamento o cofinanziamento pubblico nell'ambito di misure o programmi per l'aumento della superficie a verde nel territorio.



3 Il PIF individua nella tavola 12 "Carta delle superfici destinate a compensazione" le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi e indica le seguenti priorità:

- a. ambito di rete ecologica principale;
- b. ambito di rete ecologica secondaria;

4 In deroga al precedente comma 1 il Parco può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti:

- boschi a valore multifunzionale elevato;
- negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale;
- nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000.

5 Nelle aree a insufficiente grado di boscosità, il Richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi compensativi di cui sopra nel territorio di comune a basso coefficiente di boscosità. E' preclusa la possibilità di versare le quote economiche corrispondenti al valore economico del bosco.

Art. 40 - Aree ad elevato coefficiente di boscosità

1 In attuazione dei contenuti della d.g.r. n. VIII/2024 dell'8 marzo 2006, i comuni classificati "collina" o "pianura" dall'ISTAT ed aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40%, o compreso tra 40% e 15%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie potenzialmente disponibile alla colonizzazione forestale, rientrano nelle "Aree ad elevato coefficiente di boscosità" e precisamente:

Classificazione ISTAT del Comune	Nome Comune	Superficie territorio comunale (ha)	Area boscata (ha)	Superficie utilizzabile dal bosco (al netto di aree idriche+sterili+urbanizzate)	boscosità Coefficiente di boscosità
Collina	Almè	197,7	19,06	56,16	34%
Collina	Bergamo	4033,8	556,24	1910,99	29%
Collina	Paladina	197,5	63,26	108,06	59%
Collina	Ponteranica	842,7	576,36	690,36	83%
Collina	Ranica	405,5	105,51	228,90	46%
Collina	Soriso	1239,8	739,44	1031,76	72%
Collina	Torre Boldone	349,8	115,61	198,86	58%
Collina	Villa d'Almè	634,2	333,78	457,56	73%
Pianura	Mozzo	371,6	68,75	161,37	43%

Art. 41 - Aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1 In attuazione dei contenuti della d.g.r. n. VIII/2024 dell'8 marzo 2006 sono classificati "Aree ad insufficiente coefficiente di boscosità" tutti i comuni che, indipendentemente dalla classificazione Istat, hanno un coefficiente di boscosità inferiore a 15%:

Classificazione ISTAT del Comune	Nome Comune	Superficie territorio comunale (ha)	Area boscata (ha)	Superficie utilizzabile dal bosco (al netto di aree idriche+sterili+urbanizzate)	boscosità Coefficiente di boscosità
Pianura	Valbrembo	362,9	26,77	195,10	14%

Art. 42 - Albo delle opportunità di compensazione

1 Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il Parco dei Colli di Bergamo redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti agli Art. 38 - Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità Art. 39 - Interventi compensativi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità.



2 Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati il Parco dei Colli di Bergamo conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 12 - *Carta delle superfici destinate a compensazioni*.

Art. 43.bis – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1 Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente previste dalle Tavole 12, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei Titoli IV e V delle NTA;
- indicate come "interventi compensativi" nel precedenti Artt. 38 e 39;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nella tavola 13a "Carta a sostegno delle attività selvicolturali, della filiera bosco legno e dell'accorpamento gestionale";
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità (VASP) o indicate nelle Tavole delle infrastrutture di servizio;
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all' Art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei Siti Natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2 Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3 In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti in aree con elevato coefficiente di boscosità, salvo quanto previsto per i "corridoi verdi" indicati nella Tavola 13c "Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP", come già indicato nell' Art. 38;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4 In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5 I proventi delle sanzioni di cui all' Art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all' Art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali

1 Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007, fatta salva la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF ai sensi dell' Art.14, comma 1.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA****Art. 45 - Gestione multifunzionale dei boschi**

1 In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del Piano, il Parco dei Colli di Bergamo promuove la valorizzazione multifunzionale dei boschi orientando la gestione forestale e la propria progettualità verso la:

- conservazione della natura (funzione naturalistica)
- attivazione di iniziative di filiera bosco legno (funzione produttiva);
- fruizione sostenibile del bosco (funzione didattica ricreativa);
- tutela della bellezza dei luoghi (funzione paesaggistica);
- difesa del suolo (funzione protettiva).

2 Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52:

- interventi autorizzati ai sensi dell'Art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
- interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'Art. 14 del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'Art. 14, comma 2;
- interventi di cui all'Art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
- utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'Art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
- interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

3 Nei restanti casi i modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli Artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 costituiscono semplici raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile.

Art. 46 - Boschi di elevata valenza

1 Sono considerati boschi di elevata valenza e attitudine naturalistica:

- a. Boschi contenuti in Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione), compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'Art. 4;
- b. Boschi contenuti nel Parco Naturale, compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'Art. 4;
- c. Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 e s.m.i., compresi nell'ambito di applicazione del PIF di cui all'Art. 4;
- d. Imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali;
- e. Tipi forestali rari per lo più individuati dai Criteri regionali di redazione dei PIF:
 - Quercu-carpineto collinare di rovere e/o farnia;
 - Querceto primitivo di roverella a scotano;
 - Alneto di ontano nero d'impluvio;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
 - Acero-frassineti;
 - Saliceti di ripa;
 - Cerrete;
 - Querceto di rovere.

In caso di errori nella cartografia, si procederà con una rettifica, da approvare con determinazione dirigenziale, come indicato all'Art. 14.

2 Per tali boschi si prevede un'evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale. La struttura forestale obiettivo è la fustaia disetanea per gruppi.

Art. 47 - Disposizioni speciali per boschi contenuti nei Siti Natura 2000 e nel Parco Naturale Regionale dei Colli di Bergamo

1 In tutti i boschi compresi entro i Siti Natura 2000 e nel Parco Naturale sono prescritti i seguenti trattamenti selvicolturali:

Nei cedui:



- interventi di conversione all'alto fusto ad eccezione dei robinieti puri e misti regolarmente gestiti (cioè con turno non superiore ai 20 anni per i robinieti puri e 30 anni per i robinieti misti) per i quali sarà consentito il proseguimento della gestione a ceduo matricinato;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

2 Nei soli boschi definiti habitat di interesse comunitario sono prescritti i seguenti interventi selvicolturali:

Nei cedui:

- interventi di conversione all'alto fusto;
- invecchiamento nei robinieti misti e puri;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti.

3 Nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti è obbligatorio l'utilizzo di specie coerenti con la tipologia forestale potenziale utilizzando obbligatoriamente specie di cui all'Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.

4 In caso di interventi culturali e di miglioramento forestale, ad eccezione dei casi lotta fitosanitaria obbligatoria, si prescrive il rilascio in bosco di quanto segue:

- eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 *Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*;

5 Gli interventi culturali a carico del sottobosco sono concessi solo nei seguenti casi:

- per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
- per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- per garantire localizzate condizioni di sicurezza e di estetica funzionale in boschi intensamente fruiti ed interessati da attività didattico ricreativa (Art. 63 r.r. 05/2007);
- nei castagneti da frutto (Art. 31 r.r. 05/2007).

6 Sono prescritti gli interventi culturali volti a contrastare la diffusione delle seguenti specie esotiche a carattere invadente: *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens* e *Liriodendron tulipifera*. Il contenimento potrà essere attuato mediante abbattimento e/o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. In caso di rinfoltimenti e sostituzioni dovranno essere utilizzate le specie di cui all'Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione;



7 Le attività selvicolturali, dovranno essere condotte senza l'impiego di mezzi cingolati ed evitando la movimentazione di legnami o altri materiali a strascico. E' inoltre prescritto l'impiego di tecniche e strumentazioni che evitino il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

8 Le presenti norme potranno essere integrate o sostituite, secondo i disposti dell'Art.14,dalle previsioni colturali, dalle azioni progettuali e dalle proposte di conservazione di habitat e specie contenute nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Art. 48 - Disposizioni speciali per i boschi da seme individuati nel Registro Regionale dei Boschi da seme

1 In assenza di relativo piano di gestione di cui all'Art. 27, comma 2 bis del r.r. 5/2007 e s.m.i., in tali soprassuoli l'intervento selvicolturale dovrà garantire la conservazione della specie oggetto di raccolta, mantenendo sempre un'adeguata quantità di esemplari maturi e fruttiferi.

2 È possibile la ceduzione sia delle specie oggetto di raccolta che delle specie diverse, purchè sia garantito un rilascio di matricine, composte in prevalenza dalla specie oggetto di raccolta, pari al doppio di quanto previsto all'Art. 40 del r.r. 5/2007. L'età delle matricine deve essere pari almeno a quanto indicato all' Art. 40 comma 8 bis del r.r. 5/2007.

Art. 49 - Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o gli imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali

1 Nel periodo di validità del Piano, gli interventi selvicolturali dovranno essere limitati alla conservazione del soprassuolo attraverso l'asportazione per piede d'albero esclusivamente di esemplari morti, affetti da fitopatie o in condizioni tali da essere ritenuti incompatibili con la fruizione in sicurezza dei luoghi.

2 È sempre attuabile il contenimento delle specie esotiche e/o invasive (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sycios angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens*, *Liriodendron tulipifera*) diffusi spontaneamente all'interno degli impianti, effettuando il reimpianto nei casi previsti dall'Art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.

Art. 50 - Disposizioni speciali per i tipi forestali rari

1 In tali boschi, in funzione della specifica forma di governo, sono ammessi i seguenti trattamenti:

- Interventi di conversione all'alto fusto;
- Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- Tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- gestione a ceduo matricinato per le alnete di ontano nero, purchè il numero di matricine ad ettaro sia almeno pari a settanta.
- gestione a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, nei saliceti purchè il taglio sia eseguito su una superficie massima di duemila metri quadrati, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti;
- Interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- Interventi di contenimento di specie invadenti.

2 Per tali boschi inoltre sono previsti anche i seguenti interventi selvicolturali:

- gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- è obbligatorio il rispetto del sottobosco: possono essere effettuate ripuliture unicamente nei boschi intensamente fruiti e per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
- è obbligatorio il rilascio di piante in cui sia visibile la presenza di nidi;
- è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sycios angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens*, *Liriodendron tulipifera*) mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'Art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie di cui all'Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione;



- nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso delle specie elencate di cui all'Art. 44 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.

Art. 51 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine protettiva e di tutela delle risorse idriche

1 Fatti salvi gli obiettivi di conservazione di habitat e specie meglio specificati negli strumenti di tutela dei Siti Natura 2000 e del Parco Naturale, la gestione selvicolturale dei boschi di protezione di cui alle Tavole 7b e 9, è essenzialmente finalizzata alla tutela idrogeologica con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a. Per le tutte le formazioni di impluvio lungo i corsi d'acqua, ad eccezione dei saliceti e delle ontanete sono ammissibili interventi di diradamento selettivo lungo l'alveo per una profondità di 5 metri dalle sponde al fine di eliminare le piante arboree che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque e le dinamiche idrologiche. Al fine di preservare la naturalità degli alvei viene altresì prescritto il rilascio della componente arbustiva.
- b. Le formazioni prossime a punti di captazione idrica, sorgenti e pozzi (fascia di rispetto di 50 m) sono oggetto di conversione all'alto fusto e di governo a fustaia. Sono ammessi interventi di diradamento selettivo.
- c. Per le formazioni insistenti su versanti instabili e soggetti a fenomeni di erosione superficiale viene previsto il governo all'alto fusto per tutti i tipi forestali (previa conversione per matricinatura intensiva dei cedui). Sono sempre ammessi interventi di diradamento selettivo. Nei versanti instabili per scivolamento o distacco si prevede il mantenimento del governo a ceduo al fine di contenere l'appesantimento delle superfici instabili. Nei popolamenti giunti a maturità o in senescenza sono previsti interventi di diradamento o di disetaneizzazione per gruppi.

Art. 52 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine turistico - ricreativa

1 Le formazioni a vocazione turistico-ricreativa di cui alle Tavole 7e e 9, indipendentemente dal tipo forestale di appartenenza devono essere indirizzate verso una struttura matura.

2 Gli interventi selvicolturali consisteranno in diradamenti selettivi prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori e tagli di avviamento e/o conversione all'alto fusto finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui.

3 Nel caso di interventi selvicolturali interessanti aree contigue alla rete sentieristica si prevede il rilascio di piante a portamento arboreo (sentinelle) lungo lo sviluppo lineare dei percorsi.

Art. 53 - Disposizioni speciali per i boschi a prevalente attitudine paesaggistica

1 Nei boschi a destinazione paesaggistica di cui alle tavole 7d e 9 si dovranno attuare i seguenti interventi:

- Interventi di conversione all'alto fusto;
- Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;

con la prescrizione aggiuntiva relativa al margine della tagliata che dovrà essere irregolare ovvero dovrà evitare di ripercorrere le nette geometrie del mappale catastale. Si dovrà inoltre favorire il rilascio di specie autoctone ad elevata valenza cromatica quali acero, ciliegio, tiglio.

2 Nei castagneti da frutto a regime o degradati è consentito il taglio di tutte le piante non innestate o non candidate o non facenti parte del soprassuolo coltivato.

**TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SITI NATURA 2000 E RETE ECOLOGICA REGIONALE**

Vengono di seguito riportate le norme derivanti dalle prescrizioni regionali di cui al Decreto 8789 del 05/10/2012 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio denominato "Valutazione di Incidenza del Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.)"

Art. 54 – Interventi sottoposti a valutazione di incidenza

Sono sottoposti a valutazione di incidenza (con parere obbligatorio della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'Art. 6, comma 5-bis dell'all. C alla d.g.r. 14106/8 agosto 2003) i progetti esecutivi relativi alle seguenti tipologie d'intervento ricadenti in SIC o nelle sue immediate vicinanze:

- gli interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta;
- la realizzazione di nuova viabilità agro silvo pastorale e di nuove piste ciclo pedonali;
- allargamenti della viabilità agro silvo pastorale esistente, ai sensi dell'Art. 71, comma 3, lettera a) del r.r. 5/2007 e s.m.i..

Art. 55 – Interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza (con parere obbligatorio della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'Art. 6, comma 5-bis dell'all. C alla d.g.r. 14106/8 agosto 2003) le seguenti tipologie d'intervento:

- gli interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione areale e di trasformazione speciale ricadenti in SIC o nelle sue immediate vicinanze;
- nuove opere edili o interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di manufatti rurali ricadenti in SIC o nelle sue immediate vicinanze;
- interventi per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
- interventi di trasformazione se interferenti con corridoi primari ed elementi di primo grado della rete ecologica regionale (RER);

Art. 56 – Interventi di trasformazione in ambito di Rete Ecologica Regionale (RER)

Per gli interventi di trasformazione che andranno a interferire con i corridoi primari e /o gli elementi di primo livello della RER, dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturalizzazione compensativa.

Art. 57 – Interventi di mitigazione per interventi in Rete Natura 2000

Per gli interventi ricadenti in SIC o nelle sue immediate vicinanze dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:

- dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche e le faie più sensibili delle specie di interesse comunitario;
- gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lg.s 86/03 e del D.Lgs. 214/05, accertandosi che nell'area oggetto di intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.